REGIONE BASILICATA

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Deliberazione 11 luglio 2024, n.387

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19 e legge regionale n. 31 del 25 ottobre 2010, art. 2. "Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale" - Approvazione.



DELIBERAZIONE N° 202400387

SEDUTA DEL 11/07/2024

Gabinetto del Presidente
10BA
STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19 e legge regionale n. 31 del 25 ottobre 2010, art. 2. "Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale" - Approvazione.

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 11/07/2024 alle ore 17:30 nella sede dell'Ente,

,	11,07, 202		Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	(X)	0
2.	Pepe Pasquale	VicePresidente	X	0
3.	Latronico Cosimo	Assessore	X	0
4.	Cicala Carmine	Assessore	X	0
5.	Cupparo Francesco	Assessore	X	0
6.	Mongiello Laura	Assessore	X	0

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale	IL DIRETTORE GENERALE

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ed integrato con la legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1 e con la legge statutaria regionale 18 febbraio 2019, n. 1;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
- VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29, recante "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale" come modificato ed integrato dal DPGR. n. 234 del 15 novembre 2021 e dal DPGR n. 117 del 27 giugno 2022;
- VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" e s.m.i.;
- VISTA la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante "Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";
- VISTA la DGR n. 232 del 14 aprile 2023, recante "Riorganizzazione Direzione generale per la salute e le politiche della Persona";
- VISTA la legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Piano strategico regionale Art. 45, comma 4, dello Statuto regionale";
- VISTA la DGR n. 179 del 8 aprile 2022, recante "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata Approvazione", pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;
- VISTO il regolamento regionale 05 maggio 2022, n. 1 recante "Controlli interni di regolarità amministrativa", pubblicato sul BUR n. 20 del 06 maggio 2022;
- VISTO il regolamento regionale 21 febbraio 2023, n. 1 recante "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata", pubblicato sul BUR n. 12 del 01 marzo 2023;
- VISTA la DGR n. 44 del 01 febbraio 2023, recante "Art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001. Approvazione aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale";
- VISTA la DGR n. 214 del 14 aprile 2023, recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 2025 (PIAO) Approvazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11 bis";

VISTA la DGR n. 572 del 14 settembre 2023, recante "Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R.n.214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 "Programmazione triennale dei Fabbisogni";

VISTA la DGR n. 59 del 09 febbraio 2024, recante "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO): approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 647 del 23 gennaio 2024, recante "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024 – 2026. Approvazione";

VISTA la legge regionale 07 febbraio 2024, n. 3, recante "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la legge regionale 07 febbraio 2024, n. 4, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026";

VISTA la DGR n. 84 del 09 febbraio 2024, avente ad oggetto "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024 – 2026";

VISTA la DGR n. 85 del 09 febbraio 2024, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024 – 2026";

VISTA la DGR n. 131 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 218 del 20 marzo 2024, avente ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 349 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto "Terza variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";

RICHIAMATO l'articolo 2 della succitata legge regionale n. 29/2019 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni), secondo cui la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare competente per materia, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello Statuto regionale e in osservanza dei criteri generali elencati dallo stesso articolo 2;

RICHIAMATO l'articolo 1 del regolamento regionale 1/2021 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata) ove si prevede di disciplinare l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dallo Statuto regionale e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO altresì l'articolo 3, comma 3, del predetto regolamento ove si prevede che "Alle direzioni generali, quali incarichi dirigenziali apicali cui sono affidati compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, sono preposti i direttori generali. Gli incarichi di direzione dei predetti uffici dirigenziali generali sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente";

DATO ATTO che, per effetto dell'applicazione, con le motivazioni di cui alla deliberazione n. 776 dell'8 ottobre 2021, della disposizione nazionale di principio di cui all'articolo 19, comma, 8 del d.lgs. n. 165/2001, nell'ordinamento amministrativo regionale con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale generale, quali livelli apicali della dirigenza amministrativa cui sono affidati i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, con regolamento regionale 15

novembre 2021, n. 3, è stata aggiunta la seguente previsione al sopra riportato comma 3, dell'articolo 3, del regolamento regionale n. 1/2021:

"I predetti incarichi di funzione dirigenziale generale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, nel corso della legislatura, qualora non rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data di sostituzione contestuale di almeno tre assessori secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale";

RICHIAMATE le disposizioni regionali in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale vigenti e, in particolare, l'articolo 16 "Conferimento degli incarichi dirigenziali" della legge regionale n. 12/1996 e l'articolo 2 "Adequamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali" della legge regionale n. 31/2010;

DATO ATTO

che le disposizioni regionali succitate contemplano, entrambe, la possibilità del conferimento, motivato, di incarichi di funzione dirigenziale generale a professionalità non rinvenibili all'interno dell'amministrazione regionale e, precisamente, a dirigenti di altre amministrazioni, secondo il disposto di cui all'articolo 2, comma 7, l.r. 31/2010, o a soggetti al difuori dei ruoli dirigenziali nell'ambito delle categorie normativamente previste dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 31/2010, nel rispetto delle condizioni e limiti percentuali previsti;

CONSIDERATO che le predette previsioni attuano nell'ordinamento regionale, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 5 bis e comma 6 del d.lgs. 165/2001;

ATTESO CHE

la disposizione di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce, per effetto della previsione di cui al comma 6 ter dello stesso articolo 19, norma oggetto di applicazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 23 maggio 2024 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 - Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis" con la quale si stabilisce "quale misura specifica la definizione di apposita procedura che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti intesi alla scelta motivata nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali anche di livello generale a professionalità non rinvenibili all'interno dell'Amministrazione regionale in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19 del D.lgs. nr. 165/2001 e dalla normativa regionale vigente in materia";

RITENUTO

di attuare la predetta misura specifica di prevenzione alla corruzione, anche al fine di assicurare nell'ambito del procedimento di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale previsti dall'ordinamento amministrativo della Giunta regionale al principio della prioritaria verifica delle professionalità adeguate tra i dirigenti di ruolo, secondo gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e contabile;

RITENUTO

altresì di dover comunque tenere conto, nell'ambito del suddetto procedimento di conferimento degli incarichi in argomento, del ruolo apicale e della posizione fiduciaria dei direttori generali della Giunta regionale rispetto all'organo politico fissato dal sopra riportato articolo 3, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2021, in coerenza con quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 22 febbraio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 3 "Indirizzo politico-amministrativo" della l.r. n. 12/1996 e l'articolo 3 "Nome generali in materia di organizzazione amministrativa", comma 2, della l.r. 29/2019;

RITENUTO

dunque, di fissare, attraverso apposita direttiva, criteri generali e modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale della Giunta, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza della relativa procedura, osservando, altresì, le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e rispettando, in particolare, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA

l'allegata "Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale", All. 1, con la quale si prevede di costituire, con apposito Avviso pubblico, un Elenco di candidati da cui attingere per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale della Giunta;

DATO ATTO che la predetta Direttiva si compone dei seguenti articoli:

"Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2. Organo competente al conferimento degli incarichi

Art. 3. Elenco dei candidati per il conferimento degli incarichi di Direttore generale

Art. 4. Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi di Direttore generale

Art. 5. Requisiti

Art. 6. Avviso pubblico

Art. 7. Approvazione Elenco

Art. 8. Esame delle candidature

Art. 9. Conferimento dell'incarico di Direttore generale

Art. 10. Cause ostative al conferimento dell'incarico

Art. 11. Modalità di assunzione e trattamento giuridico ed economico

Art. 12. Disposizioni finali";

RITENUTO di approvare la Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale;

su proposta del Presidente,

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	di approvare, per le ragioni indicate in premessa, direttore generale della Giunta regionale", All. 1, con pubblico, un Elenco di candidati da cui attingere per generale della Giunta;	la quale si prevede di co	ostituire, con apposito Avviso		
3)	di demandare all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;				
4)	di pubblicare la presente deliberazione in forma int sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione".	•	iale della Regione Basilicata e		
<u>L'Ist</u>	TRUTTORE				
<u>IL Re</u>	ESPONSABILE P.O.	IL DIRIGENTE	Michele Busciolano		

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:			
IL SEGRETARIO Michele Busciolano	IL PRESIDENTE	Vito Bardi	

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

DIRETTIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1. La presente Direttiva definisce i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale della Giunta, cui sono affidati compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa.
- 2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dalle leggi regionali 2 marzo 1996, n.12, 25 ottobre 2010, n. 31 e 30 dicembre 2019, n. 29, dagli articoli 3 e 6 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo comunque conto del ruolo apicale e della posizione fiduciaria dei direttori generali rispetto all'organo politico.
- 3. Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 4. Sono esclusi dall'applicazione della Direttiva gli incarichi di responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale".

Art. 2. Organo competente al conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali generali della Giunta regionale sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.

Art. 3. Elenco dei candidati per il conferimento degli incarichi di Direttore generale

- 1. La Regione costituisce un Elenco di candidati da cui attingere per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale della Giunta, previsti nel proprio ordinamento amministrativo.
- 2. Con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Giunta regionale è approvato un Avviso pubblico per la raccolta di candidature alla iscrizione nell'Elenco dei candidati per il conferimento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale.

Art. 4. Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi di Direttore generale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali generali della Giunta regionale possono essere conferiti:

- a) ai dirigenti di ruolo della Regione Basilicata;
- b) ai dirigenti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
- c) a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione regionale che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 8, della l.r. 31/2010:
 - c.1) abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
 - c.2) abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate da almeno un quinquennio, anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza;
 - c.3) provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 5. Requisiti

- 1. Per l'iscrizione nell'Elenco, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso alla dirigenza, e precisamente:
 - a) possesso della cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) assenza di condanne penali anche non definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale;
 - d) non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
 - e) non essere collocato in quiescenza (art. 5, co. 9 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e ss.mm.ii.) e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - f) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure il conseguimento di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento);
 - g) esperienza dirigenziale di almeno cinque anni in amministrazioni pubbliche e/o private, comunque secondo quanto previsto all'articolo 4.
- 2. Ulteriori requisiti specifici, riferiti alle esperienze professionali richieste, possono essere definiti nell'Avviso di cui all'art. 6 della presente Direttiva.

Art. 6. Avviso pubblico

- 1. L'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco dei candidati per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale deve indicare:
 - a) i requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) i criteri minimi in termini di esperienza professionale;

- c) le modalità di presentazione delle candidature, corredate dal *curriculum vitae* del candidato;
- d) il termine di presentazione delle candidature, che non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul portale unico di reclutamento "inPA" della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it), nonché sul sito istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
- d) la modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico;
- e) la durata degli incarichi da conferire, fermo restando il regime di *prorogatio* definito dall'articolo 3, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2021;
- f) il responsabile del procedimento;
- 2. L'elenco dei candidati è aggiornato periodicamente e comunque entro 5 anni dalla sua costituzione.

Art. 7. Approvazione Elenco

- 1. L'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Giunta regionale, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, effettua l'istruttoria preliminare delle candidature, relativa alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 5, escludendo le domande tardive o incomplete, e forma un elenco dei candidati iscritti approvato con determinazione dirigenziale.
- 2. Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione trasmette l'elenco dei candidati iscritti, unitamente ai relativi curriculum vitae, al Presidente della Giunta per le determinazioni di competenza.
- 3. La presentazione della candidatura e l'iscrizione nell'Elenco non determina il diritto al conferimento dell'incarico.
- 4. Il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito e non rappresenta una procedura di carattere concorsuale, stante il ruolo apicale e la posizione fiduciaria dei direttori generali rispetto all'organo politico.
- 5. L'elenco dei candidati è altresì pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 8. Esame delle candidature

- 1. La Giunta regionale, al fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze maturate rispetto alle funzioni dell'incarico da conferire, esamina le candidature di cui all'Elenco tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) rilevanza dell'esperienza maturata nello svolgimento di funzioni e nell'esercizio di attività coerenti con la professionalità richiesta;
 - b) rilevanza delle competenze e delle conoscenze, riconducibili alla professionalità richiesta, con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti in precedenza;
 - c) titoli formativi conseguiti e docenze effettuate negli ultimi 10 anni;
 - d) altri titoli curriculari che qualifichino le conoscenze e competenze professionali in relazione all'incarico da ricoprire.
- 2. Nell'esame delle candidature si procede, in prima fase, all'analisi delle candidature dei dirigenti di ruolo della Regione Basilicata e, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario, qualora non siano rinvenute professionalità adeguate in relazione all'incarico da conferire, si procederà all'esame delle candidature dei soggetti di cui all'articolo 4, lettera b) e lettera c) della Direttiva.

Art. 9. Conferimento dell'incarico di Direttore generale

- 1. La proposta di conferimento di ciascun incarico è motivatamente formulata dal Presidente della Giunta, per le posizioni di Direzione generale istituite nell'ordinamento amministrativo, tra i candidati inseriti nell'Elenco di cui all'art. 7 della presente Direttiva, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario. Il Presidente della Giunta può svolgere, prima di formulare la proposta di conferimento, uno o più colloqui conoscitivi con uno o più candidati tra quelli presenti nell'Elenco.
- 2. La Giunta regionale, sulla scorta della proposta come sopra formulata, conferisce con propria deliberazione motivata gli incarichi di Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia.
- 3. La deliberazione di conferimento individua il soggetto incaricato, l'oggetto e la durata dell'incarico, il trattamento economico secondo quanto specificato nel contratto individuale di lavoro.

Art. 10. Cause ostative al conferimento dell'incarico

- 1. Non possono essere conferiti incarichi di Direttore generale ai soggetti che si trovino in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e dal d.lgs. n. 39/2013.
- 2. A tal fine, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013. In caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, come previste dal d.lgs. n. 39/2013, all'art. 9, co. 1 e 2, e all'art. 11 co. 1 e 2, per l'incarico di cui trattasi, il candidato assume l'obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all'incarico incompatibile con quello di Direttore, entro quindici giorni dal conferimento di quest'ultimo.
- 3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Art. 11. Modalità di assunzione e trattamento giuridico ed economico

- 1. L'assunzione del Direttore generale avviene con sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale di un contratto di diritto privato a tempo determinato.
- 2. Il contratto di lavoro regolamenta il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro nel quale sono specificati:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) la decorrenza e la durata dell'incarico,
 - c) il trattamento economico, l'indennità di posizione e di risultato attribuita,
 - d) la disciplina dell'eventuale risoluzione consensuale;
 - e) il foro competente in via esclusiva sulle controversie relative al contratto stesso.
- 3. Il contratto può prevedere, tra l'altro, la regolazione del rapporto di lavoro in caso di riorganizzazione dell'Ente, compresa la soppressione della posizione dirigenziale oggetto di conferimento dell'incarico.

Art. 12. Disposizioni finali

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'amministrazione medesima.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Direttiva si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.